Difficoltà nel rapporto con una famiglia e il servizio sanitario per la gestione disabilità...

Data: 13/12/2019
Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
Argomenti: Alunni/salute: alunni disabili

Keywords:
#pbb #sostegno #disabilità #pei #famiglia #studente #cambiamento #alunno #osservazione #voltare #irrigidire

Domanda

La scuola sta incontrando difficoltà nel rapporto con una famiglia e con il servizio sanitario per la gestione disabilità.
1) In particolare la famiglia, in accordo con il servizio xxxx, pretende una frequente serie estenuante di ripetuti incontri PEI su un caso (in maniera che la scuola giudica pretestuosa) e ritiene di poterli far convocare dal servizio xxxx obbligando la scuola.
Ora, invece, risulta allo scrivente che è la scuola ad avere esclusiva competenza nel convocare un incontro PEI e che al servizio xxxx competa soltanto di proporre una data.
2) La medesima famiglia, con il supporto del medico del servizio, ha chiesto un cambiamento del docente di sostegno. Una prima volta, nella fase iniziale dell'a.s., la scuola ha accolto la richiesta, per non irrigidire le posizioni. Ora la richiesta viene ripetuta, supportata dal medico del servizio. Non si vorrebbe però questa volta accoglierla, anche perché ciò comporterebbe una cambiamento di figure docenti di sostegno a ricaduta su altri studenti disabili (a danno dei quali verrebbe interrotta la continuità docente).

Sui due punti si chiede un parere, con base normativa.
Si chiede un parere, con base normativa.

Risposta

In merito alle richieste formulate nel quesito occorre far presente che in base al d.P.R. 24 febbraio 1994 "il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno."
Inoltre, "con frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap.
Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato all'alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l'alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale". Il d.P.R. 24 febbraio 1994 specifica che "qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni impreviste relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relativo all'apprendimento del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei singoli soggetti di cui al comma 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie, al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1. Gli esiti delle verifiche devono confluire nel P.E.I.". Quindi sia la famiglia sia il neuropsichiatra possono richiedere se necessario ulteriori incontri di verifica della situazione psicofisica o relazionale dello studente con disabilità.
Ovviamente vi devono essere precisi riscontri e serie motivazioni per avanzare richieste di incontri con il Gruppo Operativo per l'Inclusione supportate da osservazioni rigorose e sistematiche per la modifica del PEI.
Per ciò che attiene la richiesta di ulteriore sostituzione del docente di sostegno, si consiglia di acquisire i seguenti atti: istanza motivata della famiglia di modifica dell'assegnazione del docente di sostegno al ragazzo; relazione della commissione multidisciplinare in cui siano evidenziati le motivazioni di incompatibilità tra il docente di sostegno e lo studente con disabilità; resoconto del docente di sostegno della propria attività didattico – curricolare in cui sia esplicitata la situazione relazionale con l'alunno con disabilità e le eventuali criticità; osservazione del processo d'inclusione e del rapporto docente di sostegno – studente con disabilità da parte del consiglio di classe.
Una volta raccolte tutte le osservazioni e le richieste da parte dei soggetti facenti parte del GLOI, il dirigente scolastico

avrà sufficienti elementi per poter decidere l'eventuale sostituzione del docente di sostegno con altro insegnante specializzato, in caso contrario, il DS potrà motivare adeguatamente il mancato accoglimento dell'istanza presentata dalla famiglia dello studente con disabilità.
Infine, nel caso dovessero emergere ulteriori problematicità si consiglia, in ultima istanza, di rivedere l'orario dei docenti di sostegno e di assegnare, anche se per poche ore, un altro insegnante di sostegno per l'alunno con disabilità. In questo modo non viene meno la continuità didattica dei singoli docenti di sostegno, ma vi sarà esclusivamente un affiancamento di un altro docente specializzato mantenendo le stesse ore previste sui singoli studenti con disabilità.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.